

DELIBERA DL/105/14/CRL/UD del 4 novembre 2014

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

██████████./VODAFONE OMNITEL ██████████

IL CORECOM LAZIO

NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 4 novembre 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "*Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481" e l'Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, "Regolamento Indennizzi");

VISTA l'istanza pervenuta in data 6 giugno 2013, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/314/2013, con cui la società ██████████ (di seguito, per brevità, "██████████") ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società Vodafone Omnitel ██████████ (di seguito, per brevità, "Vodafone");

VISTA la nota del 10 luglio 2013 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTI gli atti e i documenti depositati dalle parti;

UDITE le parti all'udienza di discussione;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

a) L'utente ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue:

- L'istante, cliente Vodafone per l'utenza mobile n. XXXXX09519, usufruiva di una tariffa telefonica (Vodafone Parla Facile) che comportava un consumo medio di Euro 50,00/60,00 al mese;
- Nel mese di febbraio 2012, veniva contattato telefonicamente dal gestore, che proponeva il cambio del piano tariffario con un canone mensile fisso in promozione di Euro 19,00 al mese senza limiti, comprensivo di traffico voce e dati. Il 13 marzo 2012 l'utente aderiva telefonicamente all'offerta, dando il consenso per l'attivazione e scegliendo come modalità di pagamento l'addebito sul conto corrente;
- L'istante non riceveva le fatture e solo a seguito di un controllo dei movimenti bancari si avvedeva di addebiti per importi maggiori di quelli convenuti, e precisamente: per la fattura del 21 febbraio 2012 di Euro 251,01, per la fattura del 19 aprile 2012 di Euro 129,47, per la fattura del 21 agosto 2012 di Euro 228,46, per la fattura del 19 ottobre 2012 di Euro 177,32, per la fattura del 19 dicembre 2012 di Euro 127,71;
- Le richieste di chiarimenti in ordine agli anomali addebiti rimanevano senza esito e l'utente sospendeva i pagamenti tramite addebito sul conto corrente;
- Con l'istanza di conciliazione, l'utente chiedeva l'invio con dettaglio delle fatture, il rimborso parziale delle fatture pagate da marzo 2012, l'indennizzo per la mancata risposta ai reclami, il rimborso dei costi sostenuti;
- All'udienza per il tentativo di conciliazione, l'utente chiedeva l'applicazione degli indennizzi come da delibera Agcom. Vodafone, per spirito conciliativo proponeva lo storno dell'insoluto di Euro 304,56 ed il ritiro della pratica di recupero crediti. L'utente non accettava le proposte e l'udienza si concludeva con esito negativo;
- Con l'istanza di definizione, l'utente reiterava le domande, chiedendo un indennizzo ex Delibera 73/11/CONS art. 12 co. 2 + sanzioni ex art. 2 co. 5 L. 481/95, un indennizzo ex art. 8 di Euro 5,00 x2 (business) x 480 gg. di Euro 4.800,00, un indennizzo ex art. 11 di Euro 300,00, la restituzione dell'indebito, il rimborso dei costi di procedura;
- Con la memoria difensiva, Vodafone eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'istanza relativa all'utenza fissa n. XXXXX00863 non oggetto del precedente tentativo di conciliazione, e nel merito precisava che: a) il 14 marzo 2012, su richiesta dell'utente, il piano tariffario dell'utenza mobile n. XXXXX09519 era stato modificato da "Vodafone Parla Facile" a "Vodafone Parla 9 New"; b) alcun reclamo era stato svolto circa la non rispondenza tra la proposta di abbonamento

e le fatture emesse; c) dall'analisi delle fatture emesse risultava che il valore medio delle fatture non aveva subito sostanziali variazioni; d) le due fatture di importo più elevato contenevano addebiti per copioso traffico dati, una delle quali emessa prima della modifica del piano; e) a carico dell'istante risultava un insoluto di Euro 278,74;

- Con la memoria difensiva, l'utente dichiarava di aver per mero errore materiale riportato il numero di partita IVA anziché il numero di cellulare nel campo dell'utenza interessata del modulo GU14. Ribadiva le circostanze in fatto esposte nell'istanza di conciliazione, precisando di essere stato costretto a migrare verso altro operatore e che nessuna risposta era pervenuta ai reclami svolti. Insisteva nella domanda di applicazione delle sanzioni ex L. 481/95, nella richiesta di indennizzo per attivazione del servizio non richiesto dal 17 dicembre 2011 al 16 dicembre 2012, nella domanda di restituzione delle maggiori somme addebitate e di storno di eventuali insoluti, nella richiesta di indennizzo per la mancata risposta ai reclami e di rimborso delle spese di procedura;
- all'udienza di discussione, Vodafone offriva a titolo conciliativo un indennizzo di Euro 500,00 e lo storno dell'insoluto. La proposta non veniva accettata dall'utente.

2. Motivi della decisione.

2.1. Osservazioni in rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Viene rigettata l'eccezione dell'operatore di inammissibilità dell'istanza perchè riferita ad una utenza non oggetto del precedente tentativo di conciliazione.

Dalla lettura degli atti e dei documenti prodotti sia nella fase conciliativa che nella fase di definizione risulta infatti evidente che la controversia ha ad oggetto l'utenza mobile n. XXXXX09519. Deve pertanto ritenersi che il diverso numero di utenza interessata riportato nel campo del modello GU 14 costituisca un mero errore materiale.

Viene altresì rigettata la domanda dell'utente di applicazione della sanzione prevista dall'art. 2 co. 20 lett. C Legge 14/11/95 n. 481, non essendo competenza dell'Autorità adita l'irrogazione della sanzione richiesta.

2.2. Nel merito.

Sull'applicazione di tariffe difformi da quelle convenute

L'istante lamenta l'applicazione di tariffe difformi da quelle convenute con l'accettazione dell'offerta Vodafone Parla 9 e chiede il rimborso delle fatture pagate, lo storno dell'insoluto e la liquidazione di un indennizzo per attivazione servizi non richiesti.

L'operatore contesta la presenza di addebiti difformi dal piano tariffario sottoscritto.

E' ammesso da entrambe le parti che l'istante, già utente Vodafone, fruiva del piano tariffario Parla Facile e che a marzo 2012 accettò telefonicamente l'attivazione del diverso piano tariffario Parla 9.

L'operatore ha prodotto la registrazione di prestazione del consenso all'attivazione del piano "Vodafone Parla 9" alle seguenti condizioni: " *contributo mensile di 9 Euro / chiamate verso cellulari e fissi nazionali al costo di 9 cent/minuto, senza scatto alla risposta e tariffata a scatti di 30 secondi/ sconto del 100% del contributo mensile e un bonus pari all'importo della TCG al raggiungimento della soglia di Euro 30 al mese di traffico nazionale.....*" .

Il consenso è stato pertanto prestato su condizioni economiche diverse da quelle dedotte dall'utente con la presente controversia; tuttavia, la domanda dell'utente è parzialmente fondata sotto il profilo della inidoneità di tale proposta a fondare il vincolo contrattuale, per le ragioni che seguono.

Il contratto della ██████████ concluso telefonicamente il 13 marzo 2012, come da vocal order in atti, rientra nell'ambito dei c.d. "contratti a distanza" di cui all'art.50 e segg. del Codice del Consumo, disciplina ripresa e dettagliata dalla Delibera n.664/06/CONS con riferimento ai contratti per la somministrazione di servizi di comunicazione elettronica, conclusi con tale tecnica di comunicazione.

Attesa la contestazione dell'utente, si tratta di accertare se la dinamica di prospettazione dell'offerta, acquisizione del consenso ed assolvimento degli obblighi informativi conseguenti, abbia integrato i requisiti posti dalla normativa succitata a tutela del contraente debole, in quanto il professionista è onerato da una serie puntuale di obblighi informativi e documentali (artt.52 e 53 del Codice del Consumo) ed il consumatore ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo in un termine stabilito (art.64). Tali regole di protezione tengono conto della peculiarità dello strumento negoziale in esame che si caratterizza per la carenza della presenza fisica simultanea delle parti contraenti, cui corrisponde un'accentuazione della posizione di debolezza del consumatore rispetto alla controparte soprattutto per quel che concerne il profilo informativo, in quanto la "distanza" lo mette nell'impossibilità di prendere visione di quanto gli viene offerto sul piano delle caratteristiche del servizio e del suo costo. Di qui gli adempimenti specifici posti dal legislatore a carico del professionista, ovvero: le informazioni relative al negozio stipulando, da fornire "*prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza*" (art.52); l'obbligo di inviare conferma per iscritto, o su altro supporto duraturo, di tutte le informazioni rese ai sensi dell'art.52 "*prima od al momento dell'esecuzione del contratto*" (art.53); il diritto del consumatore di recedere senza penalità e senza obbligo di motivazione entro dieci giorni lavorativi, decorrenti dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi informativi di cui all'art.52 "*qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto...*"(art.64, co.1 e 65, co.2 ,lett.b). La violazione del dovere di consegna del documento informativo di cui all'art.53, comporta l'ampliamento del termine concesso al consumatore per l'esercizio del recesso che, per i contratti a distanza, è "*di 90 giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto*". (art.65, co.3).

Sulla scorta della normativa generale, la Delibera 664/06/CONS ha imposto vincoli ancora più stringenti alla condotta dell'operatore di TLC che adotti la tecnica "a distanza" per la stipula dei contratti di telefonia; ciò in considerazione di un ambito caratterizzato da costante evoluzione tecnologica e concorrenzialità del mercato, dove le capacità di orientamento e valutazione del consumatore sono oltremodo sollecitate e si postula l'esigenza di configurare uno *jus poenitendi* rafforzato e di agevole esercizio, soprattutto quando la proposta sia telefonica.

Assume rilievo, allora, il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 2 (*Conclusione dei contratti a distanza di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica*) che stabilisce, in linea generale, che la volontà inequivoca dell'utente di concludere il contratto deve risultare da un modulo, ovvero altro documento contrattuale anche elettronico, con la specifica che nel caso venga utilizzata la comunicazione telefonica, l'adempimento degli obblighi informativi sul contratto stipulando ed il consenso informato dell'utente, " possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica, "sempre che l'operatore abbia adempiuto anche agli oneri di cui al comma seguente" ; ciò deve avvenire, ai sensi del successivo comma 6, mediante l'invio di un apposito modulo di conferma del contratto, contenente tutte le informazioni di cui all'art.53, comma 1 del Codice del Consumo (condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso, recapiti del gestore per i reclami, servizi di assistenza e garanzie), nonché delle informazioni di cui all'art.52, quelle cioè relative al contratto concluso (caratteristiche essenziali del servizio, prezzo, esistenza del diritto di recesso, durata e validità dell'offerta e del prezzo ecc.).In alternativa al modulo di conferma, l'operatore può redigere un vero e proprio contratto in base alle informazioni risultanti dal *vocal order*, ed inviarlo all'utente per la sottoscrizione, " *al più tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto*" (comma 7).

Lo spirito della disposizione normativa è finalizzato a rafforzare il diritto del consumatore ad avere piena consapevolezza circa le proposte commerciali alle quali ha precedentemente aderito per telefono, mediante presa visione di un documento scritto, al fine di verificare la rispondenza delle condizioni all'offerta prospettata e di poterci ripensare.

Tale sarebbe stata, si presume, la volontà dell'utente qualora avesse compreso le effettive condizioni tariffarie applicate, anziché incorrere in costi non previsti né verificabili, facendo affidamento sulla mera prospettazione telefonica.

Vodafone non ha provato infatti di aver inviato la conferma del contratto per iscritto, limitandosi ad allegare la prova del consenso vocale da parte dell'utente alla conclusione del contratto mediante produzione in atti della registrazione della telefonata.

In ragione di ciò, si deve escludere che la prova circa la valida conclusione del contratto sia stata raggiunta in questa sede, in forza di quanto stabilito dall'art.6, comma 2 della delibera 664/06/CONS: " *nei procedimenti non giurisdizionali di risoluzione delle controversie relative alla conclusione di un contratto a distanza di fornitura di beni o servizi di comunicazioni elettroniche, l'operatore può fornire prova dell'avvenuta conclusione del contratto solo dimostrando di aver adempiuto gli obblighi di cui all'art.2, commi 5, 6 e 7 (...)* " .

Si osservi come l'impianto complessivo derivante dalle norme del Codice del Consumo e della Del.664/06/CONS distingue il piano puramente contrattuale, dove le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte del gestore si ripercuotono all'interno del rapporto stesso con l'ampliamento dei termini per l'esercizio del recesso da 10 a 90 giorni; di conseguenza, l'operatore che attivi il servizio prima (o in assenza) di conferma del contratto per iscritto -specie nei casi in cui l'attivazione debba avvenire entro termini cogenti stabiliti da altre disposizioni legislative- deve garantire all'utente la facoltà di recedere in un termine più ampio ma con analoghi effetti *ex tunc* previsti dall'originario diritto di ripensamento. Restano ferme le misure sanzionatorie cui l'operatore può andare incontro per il mancato assolvimento dei succitati oneri informativi.

Quando invece si transita dal piano contrattuale a quello contenzioso, mediante attivazione del procedimento ex Delibera 173/07/CONS, scatta a carico del gestore uno specifico onere probatorio sull'esistenza del contratto, assolvibile esclusivamente con la prova dell'invio della documentazione contrattuale al domicilio dell'utente, non risultando più sufficiente l'ordinazione vocale.

Deve pertanto dichiararsi non validamente concluso il contratto tra la ████████ e Vodafone mediante *vocal order* del 13 marzo 2012, con gli effetti previsti dall'art.3, comma 2 della Delibera n.664/06/CONS, quanto alla regolarizzazione dei rapporti tra le parti.

Pertanto, l'operatore è tenuto a ripristinare il piano tariffario antecedente (ovvero Parla Facile), e a rimborsare le somme eccedenti quelle dovute in forza del precedente piano tariffario, in relazione alle fatture n. AC05585439 del 19 aprile 2012 di Euro 129,47, n. AC08605523 del 19 giugno 2012 di Euro 109,64, n. AC11659609 del 21 agosto 2012 di Euro 228,46.

Con riferimento alle fatture insolute n. AC14715306 del 19 ottobre 2012 di Euro 177,32 e n. AC17864828 del 19 dicembre 2012 di Euro 127,71, l'operatore è tenuto a stornare la differenza tra quanto richiesto e quanto dovuto in base al precedente piano tariffario, provvedendo al ritiro, a propria cura e spese, della pratica di recupero crediti.

Per quanto riguarda invece la fattura n. AC02563046 del 21 febbraio 2012, emessa sulla base del precedente piano tariffario Vodafone Parla Facile e relativa a canoni e consumi anteriori alla conclusione del nuovo contratto, l'importo di Euro 251,01, contestato dall'utente, è interamente dovuto.

L'istante infatti non ha provato che le tariffe del piano in essere fossero diverse da quelle descritte nella fattura, sulla base delle quali Vodafone ha effettuato gli addebiti per traffico e canoni. Né tale fattura può ritenersi di importo anomalo rispetto al passato, non avendo l'istante prodotto le precedenti fatture con asserito consumo medio di Euro 50/60,00 mensili.

Quanto all'indennizzo per inadempimento del gestore, nessun obbligo indennizzatorio può essere posto a carico del professionista che non ottemperi agli oneri informativi ai sensi del Codice del Consumo né è configurabile, in tale caso specifico, la fattispecie della "Fornitura di prestazioni non richieste" di cui all'art.3 comma 1 della Delibera n.664/06/CONS, che la esclude in presenza di una "*previa ordinazione vocale*". Circostanza confermata dalla produzione in atti dell'ordinazione telefonica. Non integrandosi gli estremi della prestazione non richiesta, non sono dunque applicabili gli indennizzi previsti dalla Delibera n.173/07/CONS e n.73/11/CONS, cui pure l'art.6, comma 1 della Delibera 664/06/CONS rinvia per la risoluzione stragiudiziale di questo tipo di controversie . La domanda viene pertanto rigettata.

B.3. Sulla risposta ai reclami

L'istante lamenta la mancata risposta ai reclami svolti telefonicamente al Call Center di Vodafone, rimasti senza esito, e chiede il relativo indennizzo.

L'operatore deduce l'assenza di reclami.

La domanda dell'utente non può essere accolta, non essendo stato precisato il periodo in cui venne svolto il primo reclamo al Call Center. Non può infatti prendersi in considerazione il reclamo del 9 gennaio 2013 cui venne assegnato il numero di pratica 1438350964, essendo stato

effettuato nella pendenza della procedura conciliativa. Alcn obbligo di risposta era pertanto a carico dell'operatore, essendo la funzione economico-sociale della procedura conciliativa proprio quella di creare un'occasione di confronto tra le posizioni dell'utente e dell'operatore, superando quindi gli strumenti contrattualmente previsti tendenti allo stesso scopo.

Stante quanto sopra e la mancata prova di reclami anteriori all'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, la domanda viene dunque rigettata.

3. Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione*".

Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, delle difese svolte, e dell'offerta transattiva formulata in udienza si ritiene congruo liquidare l'importo di Euro 50,00 a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.

*** ** ***

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta dalla ██████ nei confronti dell'operatore Vodafone sia da accogliere;

RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest'Autorità, sia equo liquidare all'istante un importo onnicomprensivo di Euro 50,00, quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Il parziale accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza presentata dalla ██████ S.r.l. in data 6 giugno 2013.

La società Vodafone Omnitel ██████ è pertanto tenuta a:

- a) ripristinare sull'utenza mobile n. XXXXX09519 il piano tariffario Vodafone Parla Facile;

- b) rimborsare all'utente le somme eccedenti quelle dovute in forza del precedente piano tariffario Vodafone Parla Facile, in relazione alle fatture n. AC05585439 del 19 aprile 2012 di Euro 129,47, n. AC08605523 del 19 giugno 2012 di Euro 109,64, n. AC11659609 del 21 agosto 2012 di Euro 228,46;
- c) stornare la differenza tra quanto richiesto e quanto dovuto in base al precedente piano tariffario Vodafone Parla Facile, in relazione alle fatture insolute n. AC14715306 del 19 ottobre 2012 di Euro 177,32 e n. AC17864828 del 19 dicembre 2012 di Euro 127,71;
- d) provvedere al ritiro, a propria cura e spese, della pratica di recupero crediti;
- a) riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno bancario o bonifico, Euro 50,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio.

Roma,2014

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto